

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
PROVINCIA DI CUNEO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per il servizio di "Sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni invernali 2018-2023 – lotto n.". (codice CIG))

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Piero Rossaro Segretario Generale del Comune di Borgo San Dalmazzo autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) Giraud Geom. Bruno nato a il che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Borgo San Dalmazzo codice fiscale e partita IVA 00449510049 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Settore Strade – Aree verdi – Territorio di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b) nato a il residente in Via, .., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa con sede in, Via Partita IVA e di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore", componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. in data .../.../2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo del "Piano Neve servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni invernali 2018-2023" per un importo complessivo del servizio da appaltare di Euro 1.650.000,00 di cui Euro 33.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, importo suddiviso in lotti funzionali.

- che in seguito a gara, tenutasi in data .../.../2017, il servizio per il lotto n. è stato aggiudicato all'Impresa con sede in Via con determinazione n. in data .../.../2017 per il prezzo complessivo di Euro, in seguito all'offerta percentuale in ribasso del %;

- che trascorsi i termini dilatori previsti del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto si può procedere alla stipula del contratto di appalto;

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno precedentemente sottoscritto il verbale di cantierabilità

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa lotto n. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale di Appalto che ha sottoscritto per accettazione e di quanto di seguito specificato e richiamato.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal

Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Per il lotto n. ... l'importo contrattuale ammonta ad Euro (diconsi Euro/...) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale, di cui Euro per servizio pari al ribasso d'asta del % ed € per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso.

2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, Pertanto l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detto servizio

3. L'importo del servizio calcolato su base annuale per le stagioni invernali successive alla prima sarà adeguato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente con riferimento specifico al mese di novembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Borgo San Dalmazzo, presso il Municipio, ed ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio, il numero telefonico dell'impresa ed un recapito telefonico sempre raggiungibile e contattabile dalla stazione appaltante in ogni momento;

2. Se l'Appaltatore non conduce il servizio personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione del servizio. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Articolo 5. Durata, inizio e ultimazione del servizio.

1. La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, avverrà da parte del Direttore all'Esecuzione su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

2. la consegna ed il termine per l'ultimazione per singola stagione invernale sono fissati rispettivamente dal primo Gennaio al 31 Marzo Anno 2018, e successivamente il primo novembre di ogni anno a partire dal 2018 ed il 31 Marzo dell'anno successivo a partire dal 2019.

Art. 6. Modalità di esecuzione del servizio.

1. I servizi dovranno svolgersi in conformità alle prescrizioni dei Capitolati Speciali d'Appalto e alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione nei termini e tempi stabiliti, in modo da risultare eseguiti a perfetta regola d'arte e conformi alle normative vigenti.

2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di quelli contenuti nei Piani operativi di sicurezza di cui al successivo art. 20. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dell'esecuzione vorrà impartire.

3. Nessuna eccezione potrà sollevare l'Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro causate da:

a) difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d'opera;

b) disposizioni o richieste di autorità, enti sindacali relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche;

c) irregolarità, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;
d) difficoltà di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d'opera e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di fabbricazione;

4. Periodicamente il Direttore dell'esecuzione potrà disporre la verifica dello stato di esecuzione del servizio di cui al comma 1 del presente articolo e dalle risultanze si compilerà in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle parti. In base a tale verbale, qualora si comprovassero ritardi a qualsiasi causa dovuti all'Appaltatore, esso dovrà impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti per recuperare il ritardo nel minore tempo possibile, aumentando il personale e le attrezzature nella misura necessaria, senza accampare richieste di alcun maggiore compenso.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di esecuzione del servizio indicate nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto verranno applicate le penali in base a quanto stabilito all'art. 21 del medesimo capitolato.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dai capitolati speciali d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di legge.

2. In ogni caso si intendono compresi nel servizio e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) servizio continuo di sorveglianza del percorso del lotto;

b) continua reperibilità durante la stagione invernale;

c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

d) disponibilità continua ed immediata di mezzi, attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta del servizio;

e) rilievi, verifiche, esplorazioni e simili che possano occorrere dal giorno in cui inizia il servizio fino alla sua ultimazione;

e) la messa a disposizione di idoneo deposito per il ricovero dei mezzi;

f) risarcimento di danni da esecuzione;

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e della buona esecuzione del servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire. L'assunzione della direzione del servizio da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore del servizio assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione del servizio.

1. La contabilizzazione del servizio è effettuata a corpo in conformità alle disposizioni vigenti di cui all'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche modalità indicate al capo 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. La valutazione del servizio a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del servizio a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il servizio a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.

3. L'importo contrattuale del servizio come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato secondo le regole dell'arte.

5. Per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni di cui all'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per il servizio, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al piano neve, al corrispettivo ed al contratto.

1. Nessuna variazione o addizione al piano neve approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Qualora il Comune, per il tramite il direttore dell'esecuzione, richiedesse e ordinasse modifiche o variazioni in aumento o in diminuzione delle percorrenze, a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporvi rifiuto, le stesse verranno liquidate in base a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

3. Ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del medesimo D.P.R.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Il pagamento del servizio verrà effettuato, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di legge, in base alla contabilizzazione comprendente anche le economie effettuate.

3. I pagamenti saranno sospesi in caso di mancato invio - entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune nei confronti dell'Appaltatore - di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante accredito presso istituto bancario che verrà indicato dallo stesso.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'attestato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

2. L'accertamento della regolare esecuzione di cui al presente contratto avviene con approvazione del predetto attestato.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) il mancato pagamento di retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile);
 - f) mancato pagamento dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dall'emissione del mandato di pagamento effettuato dal Comune nei confronti dell'appaltatore;
 - g) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - h) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
 - i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali a titolo esemplificativo il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dell'esecuzione e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno

devolute al competente Foro di Cuneo. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 159 del 6.9.2011 e s.m.i. le parti danno atto che non è dovuta l'acquisizione della comunicazione o informazione antimafia in quanto il presente contratto ha valore inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, iva esclusa.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Appaltatore, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

3. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

4. Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 lett. f) del presente contratto: in caso di risoluzione del contratto il Comune procederà a corrispondere a pagare direttamente ai subappaltatori gli importi spettanti in base alle lavorazioni eseguite.

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero in data rilasciata da , per l'importo di Euro calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia potrà essere ridotta in corso d'opera secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i mezzi da lui impiegati nei servizi, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale riguardo assicurazioni per danni di cui al comma 1 nell'esecuzione del servizio di sgombero neve lotti, sino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) con un massimale pari ad € con polizza fidejussoria numero in data rilasciata dalla, agenzia di

- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale pari ad € con polizza fidejussoria numero in data rilasciata dalla, agenzia di

3. Inoltre l'Appaltatore dichiara di aver stipulato le Polizze Assicurative R.C.A. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del Capitolato d'oneri e loro pertinenze con massimali di copertura della R.C.A. riferiti ad ogni singolo veicolo non inferiori ad € 5.000.000,00= per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose od animali.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- la relazione generale;

- il capitolato speciale d'appalto;
- il relativo disciplinare tecnico;
- l'elenco prezzi;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto.

Articolo 24. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto così come prescritti dall'art. 3 della legge n. 13.8.2010, n° 136 come interpretato e modificato dall'art. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010, n° 187 convertito nella legge 17.12.2010, n° 217. A tali obblighi sono altresì assoggettati gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti.

2. Ai fini di detti adempimenti si dà atto che il Codice Identificativo Gara (CI.G) è il quale dovrà essere riportato in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere da Appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

5. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata normativa.

Articolo 25. Clausola ex art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 30.3.2001, n° 165)

1. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo sul percorso: <http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/codice%20disciplinare/codice%20di%20comportamento.pdf> (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) <http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/amministrazione%20trasparente/personale.html>.

Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione

di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 27. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto: